



---

*Comunicato del 24 novembre 2020*

---

## L'AGENDA DEI LAVORI DELL'1 E DEL 2 DICEMBRE 2020

1. Ampliamento del Parco regionale dell'Appia antica: i dubbi del Tar Lazio sul divieto di costruzione stabilito dalla Regione
2. Governo Vs Provincia di Bolzano per l'esercizio della professione, nella provincia, di chi parla solo il tedesco
3. Maternità surrogata e riconoscimento di “due padri”: la madre gestazionale chiede di intervenire nel giudizio costituzionale del 27 gennaio 2021. La Corte si pronuncia sull'ammissibilità dell'intervento

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche dell'1 e del 2 dicembre 2020 e nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 24 novembre 2020



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 23 novembre 2020

## UDIENZA PUBBLICA 1° DICEMBRE 2020

### AMPLIAMENTO DEL PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA E INIBIZIONE DI QUALSIASI ATTIVITÀ EDILIZIA

*Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Modifica della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica - Ampliamento e applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 29 del 1997 che vietano qualsiasi attività edilizia per zone di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione.*

#### **(R.O. 43/2020)**

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), per contrasto con gli articoli 3, 41, 42 e 117 della Costituzione. La disposizione, rubricata "Modifica della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica", amplia il perimetro del parco regionale dell'Appia Antica, stabilendo che, nelle more dell'adeguamento del piano del parco, nella zona oggetto di ampliamento si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 29 del 1997, le quali vietano qualsiasi attività edilizia per zone di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione.

Secondo il giudice rimettente, l'ampliamento del parco operato dalla disposizione censurata, eliminando le possibilità edificatorie precedentemente assentite con il Programma integrato di intervento urbanistico e con la correlativa convenzione urbanistica, sarebbe il frutto di una irragionevole legge-provvedimento il cui sindacato, peraltro, sarebbe ancora più stringente qualora la legge intervenga durante la pendenza di un giudizio, come nel caso di specie. Entro tale contesto, ad avviso del rimettente, si configurerebbe una disparità di trattamento tra i ricorrenti, incisi in modo diretto dall'ampliamento del parco e dalle misure di salvaguardia, e i proprietari dei terreni inclusi nel perimetro del parco anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale.

Sotto altro profilo, il giudice *a quo* ritiene che la disposizione in oggetto abbia travalicato i limiti della non arbitrarietà, determinando un'espropriazione sostanziale dei beni e una dequotazione economica delle proprietà incise. Ne deriverebbe, denuncia il rimettente, una lesione della proprietà privata per violazione dell'articolo 42, terzo comma, della Costituzione nonché dell'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e, conseguentemente, dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, per mancata corresponsione di un'indennità commisurata alla limitazione imposta al diritto del proprietario espropriato e per omessa indicazione del termine entro il quale dovrà esser approvato il Piano di assetto del parco.

Inoltre il rimettente sostiene che potrebbe profilarsi anche una lesione della libertà di iniziativa economica privata, tutelata dall'articolo 41 della Costituzione, attesa l'inibizione di qualsiasi attività edilizia per un arco temporale non prevedibile che determinerebbe un depauperamento e uno svuotamento rilevante sotto l'aspetto economico del diritto di proprietà dei soggetti interessati.

Il giudice rimettente assume, peraltro, che l'articolo 117 della Costituzione sarebbe stato violato anche nel suo complesso per l'intrinseca alterazione della potestà legislativa, di interesse generale, a favore di valutazioni funzionali ad interessi peculiari e sottostanti degli enti regionali e comunali coinvolti.



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Secondo la prospettazione del rimettente, inoltre, sarebbe stata lesa la competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali poiché il legislatore regionale ha proceduto a modificare il perimetro regionale dell'Appia Antica, in assenza del previo avvio della valutazione ambientale strategica (VAS), prevista dalla legislazione statale.

In ultimo, ad avviso del giudice *a quo*, sarebbe stata incisa anche la competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente del governo del territorio, in quanto il legislatore regionale avrebbe differito sotto il profilo temporale lo *ius aedificandi*, per un numero di anni superiore a quello fissato dalla legislazione statale che determina i principi in materia di attività edilizia.

### **Norma censurata**

**L.R. Lazio 22 ottobre 2018, n. 7**

**Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale.**

-----

#### **Art. 7 - Modifica della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica.**

1. La perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, istituito con la legge regionale 10 novembre 1988, n. 66 (Istituzione del parco regionale dell'Appia Antica) e successive modifiche, come da ultimo modificata dalla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Modifica del perimetro del parco regionale dell'Appia Antica), è ampliata secondo la planimetria in scala 1:10.000 e la relativa relazione descrittiva contenute, rispettivamente, negli allegati A2 e B2 che costituiscono parte integrante della presente legge.

2. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, del piano del parco regionale dell'Appia Antica, approvato con Delib.C.R. 18 luglio 2018, n. 9, alle disposizioni di cui al comma 1 continua ad applicarsi la disciplina prevista dal medesimo piano. Limitatamente al territorio oggetto di ampliamento non ricompreso nella perimetrazione prevista nel piano, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della L.R. 29/1997 per le zone A, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), n. 1, della medesima legge regionale.

3. Relativamente al territorio interessato dall'ampliamento di cui al comma 1, l'adeguamento del piano del parco regionale dell'Appia Antica ai sensi del comma 2 favorisce:

- a) l'esercizio e lo sviluppo delle attività agricole aziendali e il ricorso allo strumento del piano di utilizzazione aziendale (PUA) in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 della L.R. 29/1997;
- b) lo svolgimento delle attività compatibili con le finalità del parco quali le attività sportive relative ad impianti legittimamente esistenti in considerazione del ruolo svolto dalle stesse rispetto all'innalzamento della qualità della vita della popolazione.

---

## **UDIENZA PUBBLICA 2 DICEMBRE 2020**

### **RICONOSCIMENTO DI QUALIFICHE PROFESSIONALI RILASCIATE DA UN ALTRO STATO MEMBRO – PROFESSIONISTI CON CONOSCENZA DELLA SOLA LINGUA TEDESCA – POSSIBILITÀ DI ESSERE ISCRITTI AGLI ALBI O COLLEGI PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CON EFFETTO LIMITATO AL TERRITORIO PROVINCIALE**

*Professioni - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Iscrizione agli ordini o collegi professionali ai sensi della direttiva 2005/36/CE e della normativa nazionale di recepimento - Limitazione degli effetti dell'iscrizione, nel caso della sola conoscenza della lingua tedesca, all'esercizio della professione nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso del Governo.*



**(R.R. 115/2019)**

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 17 ottobre 2019, n. 10 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019)") recante la seguente rubrica "Ordini e collegi professionali - Specificità territoriali nell'applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE". La disposizione in esame introduce una specificazione della normativa nazionale, contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali tra Stati membri, e prevede al fine dell'esercizio della professione regolamentata, in Italia, delle qualifiche professionali rilasciate da altri Stati membri, che l'ordine o il collegio professionale, competente per la Provincia autonoma di Bolzano, possa iscrivere professionisti che conoscano la sola lingua tedesca limitando, in tal caso, gli effetti dell'iscrizione al solo territorio provinciale. Secondo l'interpretazione del ricorrente la norma prescriverebbe all'ordine o collegio professionale competente per la Provincia di Bolzano di istituire una sorta di sezione speciale dell'albo professionale, in cui iscrivere i soli professionisti in grado di utilizzare la sola lingua tedesca e, nella limitazione della conseguente abilitazione professionale al territorio della Provincia di Bolzano. In tal modo la disposizione, introduttiva di prescrizioni relative alle condizioni di accesso e di esercizio delle professioni, violerebbe l'articolo 117, comma secondo, lettere g), l) ed e) della Costituzione ledendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento degli enti pubblici nazionali, di disciplina dei rapporti civili e di disciplina della concorrenza; principi di ripartizione delle competenze legislative, questi, applicabili anche alla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto speciale.

Ad avviso del ricorrente, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che la disciplina delle condizioni di iscrizione ad un albo professionale possa rientrare nella competenza legislativa concorrente in materia di professioni, la disposizione sarebbe in ogni caso illegittima per contrasto con l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione in relazione ai principi fondamentali della legislazione statale. Con specifico riguardo alle professioni sanitarie, inoltre, il ricorrente ravvisa una violazione degli articoli 9, comma 1, numero 10), dello statuto speciale e 3, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, non essendo consentito al legislatore provinciale dettare disposizioni sull'accesso e sull'esercizio della professione medica e delle altre professioni sanitarie. Da ultimo il Presidente del Consiglio dei ministri contesta la violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione e degli articoli 4 e 99, dello statuto speciale, in relazione agli articoli 53 della direttiva 2005/36/CE e 7 del d.lgs. n. 206 del 2007. L'articolo 53 della direttiva subordina il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, delle qualifiche professionali rilasciate dallo Stato membro di origine del professionista alla dimostrazione che questi disponga delle competenze linguistiche necessarie ad operare nello Stato membro che effettua il riconoscimento, ciò nell'interesse delle persone che vi si rivolgono per ottenerne i servizi professionali. Con specifico riferimento alle professioni che attengono alla sicurezza dei pazienti, ovvero quelle sanitarie, prosegue il ricorrente, tale requisito – con riferimento alla sola lingua italiana – è stato reso obbligatorio dall'articolo 7 del d.lgs. n. 206 del 2007. Il ricorrente, inoltre, sottolinea come anche la limitazione territoriale del riconoscimento della qualifica professionale contrasti con la direttiva e con la normativa nazionale di recepimento che persegue la finalità di favorire la circolazione delle qualifiche professionali nel mercato interno. Infine il ricorrente esclude che la "parificazione" della lingua tedesca a quella italiana, nel territorio regionale, possa legittimare tale disciplina. La parificazione della lingua tedesca all'italiana, prevista dallo statuto speciale, comporterebbe soltanto che per le attività rispetto alle quali ciò è espressamente previsto dallo stesso statuto, la lingua



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

tedesca possa o debba essere utilizzata con effetti del tutto equivalenti all'uso della lingua ufficiale, ossia l'italiano. La disposizione, pertanto, sotto questo profilo, contrasterebbe anche con l'articolo 99 dello statuto speciale.

**Norma impugnata**

**L. Provincia autonoma di Bolzano 17 ottobre 2019, n. 10.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019).**

**Art. 4 - Ordini e collegi professionali - Specificità territoriali nell'applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE.**

1. Tenuto conto delle specificità territoriali della Provincia autonoma di Bolzano, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche, l'ordine o collegio professionale competente per l'iscrizione ai sensi della direttiva 2005/36/CE, e successive modifiche, e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modifiche, nel caso della sola conoscenza della lingua tedesca, limita gli effetti dell'iscrizione all'esercizio della professione nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. Resta ferma la vigente normativa in materia di conoscenza delle lingue italiana e tedesca nel pubblico impiego.

---

**CAMERA DI CONSIGLIO 2 DICEMBRE 2020**

**DELIBAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ DI INTERVENTO NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ISCRITTO AL N. 99 DEL REGISTRO ORDINANZE 2020 RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLO STATUS FILIATIONIS DEL MINORE, NATO ALL'ESTERO MEDIANTE GESTAZIONE PER ALTRI, RISPETTO AL GENITORE INTENZIONALE NON BIOLOGICO E AL LIMITE DELL'ORDINE PUBBLICO ALLA TRASCRIVIBILITÀ DI ATTI FORMATI ALL'ESTERO ATTESTANTI TALE LEGAME**

*Stato civile - Filiazione - Procreazione medicalmente assistita - Riconoscimento di sentenze straniere - Intrascrivibilità degli atti formati all'estero contrari all'ordine pubblico - Divieto di surrogazione di maternità - Preclusione, secondo l'attuale conformazione del diritto vivente, del riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero attestante il legame di filiazione dal genitore intenzionale non biologico, legato al genitore biologico da matrimonio celebrato all'estero, di un minore nato, all'estero, con le modalità della gestazione per altri (cosiddetta "maternità surrogata") – Istanza per la decisione sull'ammissibilità dell'intervento*

**(R.O. 99/20 - Ammissibilità interventi)**

La Corte di Cassazione prospetta questioni di legittimità costituzionale degli articoli 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) e 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), «nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione attuale del diritto vivente, che possa



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri (cosiddetta "maternità surrogata") del c.d. genitore d'intenzione non biologico».

Con riferimento al giudizio di legittimità costituzionale, iscritto al n. 99 del registro ordinanze 2020, fissato per la trattazione all'udienza pubblica del 27 gennaio 2021, ha spiegato intervento la madre gestazionale del minore, nato all'estero mediante surrogazione di maternità, rispetto al quale la coppia, formata da persone dello stesso sesso, ha chiesto il riconoscimento in Italia dell'efficacia del provvedimento giudiziario straniero attestante il legame di filiazione con il genitore intenzionale non biologico. L'istante rivendica, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, la titolarità di un interesse diretto e immediato rispetto al rapporto dedotto in giudizio, come madre gestazionale del minore, chiedendo di dichiarare ammissibile l'intervento in relazione alle questioni sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli articoli 2, 3, 30, 31, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della CEDU, agli articoli 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

### **Norme censurate**

**L. 19 febbraio 2004, n. 40**

**Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.**

-----

**Art. 12. Divieti generali e sanzioni.**

*(omissis)*

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

*(omissis)*

-----

**L. 31 maggio 1995, n. 218.**

**Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.**

-----

**Art. 64 (Riconoscimento di sentenze straniere)**

1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

- a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
  - b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
  - c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
  - d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
  - e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;
  - f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
  - g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
- 

**D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396**



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

**Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.**

-----

**Art. 18. Casi di intrascrivibilità.**

1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico.

---